

Corda Doppia

PERIODICO
CASUALE
DI DISCESE E RISALITE

ANNO V N. 14
NOVEMBRE '86

**Pericolo
Valanghe**

**Ferdinand
Glück**

**Sci di Fondo
all'Alpe
di Luson**

**Speculazione legalizzata
nel gruppo del Monte Cavallo**



C.A.I.: ultima spiaggia per la tutela dell'ambiente.

SPECULAZIONE LEGALIZZATA NEL GRUPPO DEL MONTE CAVALLO...

Probabilmente tra qualche anno, non potremo più effettuare nessuna escursione sci-alpinistica nel gruppo del Monte Cavallo; è infatti di dominio pubblico la notizia sullo studio di massima per la valorizzazione turistica e sciistica del comprensorio Nord-Est del Monte Cavallo; presentato dalla Comunità Montana dell'Alpago (vedi disegno n. 1). Vediamo in che consiste detto progetto:

1) Costruzione di due seggiovie biposto che dalla Riva delle Taie (Val di Piera), collegherebbero la zona dell'Alpago, attraverso Forcella Palantina, agli impianti provenienti da Pian Cavallo; ovviamente a seguito di grossi disboscamenti per dare spazio alle piste di discesa ed alla costruzione di un posteggio della capienza di 1.000 autoveicoli, da situare nella parte centrale della Val di Piera.

2) Costruzione di una seggiovia triposto, una sciovia e cinque seggiovie biposto nella zona della Val Salatis, Val Bona e Val Sperlonga, con un posteggio da 1.500 auto tra casera Astor e casera Pian di Stelle; anche qui saranno previsti disboscamenti e sbancamenti per far posto alle piste, ai posteggi ed alle difese antivalanga. Il collegamento con Pian Cavallo sarà invece assicurato da una funivia che dalla cima del Monte Cornor, attraversando l'alta Val di Piera, giungerà sulla selletta tra il Cimon di Palantina ed il Cimon del Cavallo, per scendere poi al Pian Cavallo, rovinando così una delle zone più belle delle nostre prealpi.

3) Altre due sciovie dovrebbero sorgere a Pianon, dal colle delle Fratte verso le pendici occidentali del Monte Guslon.

A questo punto è logico chiedersi: com'è possibile tanto scempio? La zona del Cansiglio e del Monte Cavallo non erano state proposte a Parco Regionale?

Ed ora con la legge "Galasso" non è stata tutta vincolata?

Per rispondere a queste domande facciamo una breve cronistoria sulle varie proposte di Parco Regionale e vincoli "Galasso".

Nel 1974 viene presentato dalla Giunta Regio-

nale Veneta un primo progetto sull'area del Parco Regionale del Cansiglio. I confini soddisfano abbastanza le proposte del C.A.I. e di altri enti protezionistici (vedi disegno n. 2).


Successivamente vengono presentate altre proposte tra le quali il disegno di Legge n. 388 del 7/10/1983 poi decaduto, "Norme per l'istituzione del Parco Regionale del Bosco del Cansiglio" che presentava confini notevolmente innalzati ad ovest e a sud, norme più permissive e nebulose, mancanza totale della zona di pre-parco. Significativa fu in tale occasione la presa di posizione di totale dissenso del C.A.I. di Treviso.

Nel Marzo 1986 viene presentato, su proposta della Comunità Montana dell'Alpago e delle Prealpi Trevigiane e vista anche la L.R. n. 40 del 16/8/1984, un disegno di Legge Regionale "Istituzione del Parco Regionale della Foresta del Cansiglio".

In questo progetto i confini sono notevolmente arretrati rispetto alla prima proposta di Parco; inoltre la zona del Monte Pizzoc/Piani di Cadolten e l'intera area del Monte Cavallo sono classificate come zona di pre-parco, mentre la Piana del Cansiglio risulta come area agro-pastorale. Leggendo però attentamente i vari articoli di detta Legge Regionale, si scopre che (vedi disegno n. 3):

Art. 7 - *Disciplina della zona a destinazione agro-pastorale.* ...«All'interno di questa zona vi sono aree che, per esigenze logistiche, le quali non possono essere soddisfatte più opportunamente all'esterno del Parco, debbano ospitare strutture ricettive, parcheggi per automezzi e centri di informazione. **L'Ente Gestore** concede incentivi per il miglioramento funzionale ed estetico delle abitazioni dei residenti ed infrastrutture di servizio locale».

Art. 8 - *Zona di pre-parco.* ...«In tali zone sono favorite iniziative idonee a promuovere la valorizzazione delle risorse naturali locali, nonché attrezzature per attività ricreative, turistiche e sportive. In particolare, è consentito l'insediamento di tutte quelle attività sportive invernali, con relative attrezz-



DISEGNO N. 2 : progetto di parco della Regione Veneto del 1974.
 DISEGNO N. 3 : progetto delle Comunità Montane del Marzo 1986.
 DISEGNO N. 4 : area proposta a vincolo Legge "Galasso" dalla Soprintendenza B.A.A.
 DISEGNO N. 5 : area proposta a vincolo Legge "Galasso" dalla Regione Veneto.

- A: riserva generale.
- B: zona di controllo.
- C: riserva integrale.
- D: riserva forestale.
- E: ris. forestale orientata e biogenetica.
- F: zona agro-pastorale.
- G: zona pre-parco.

Cambiò l'Invenzione

WILDERNESS

zature per gli impianti di risalita e piste di discesa, previste dagli strumenti urbanistici approvati dai Comuni interessati»...

Art. 9 - *Attività edilizia*. ...«Il rilascio della concessione edilizia o autorizzazione è subordinata al parere favorevole dell'Ente Gestore del Parco, che è tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento del progetto. La mancata pronuncia, nel termine, dell'Ente Gestore, va considerata come parere favorevole»...

Art. 11 - *Ente Gestore del Parco*. «Ente Gestore del Parco è un Consorzio tra le Comunità Montane, i Comuni e le Province territorialmente interessati»... (Il danno e la beffa: il Parco avrebbe così come difensori proprio coloro che hanno più interesse ad un suo totale sfruttamento).

Questa legge quindi, invece di proteggere le zone più interessanti da un punto di vista naturalistico ed ambientale, si preoccupa più di legalizzarne le future iniziative turistiche: Comprensorio del Monte Cavallo a Nord, sciovie sul Monte Pizzoc - Casera Cadolten a Sud e magari un villaggio turistico sul tipo di Pian Cavallo al Centro (le cosiddette strutture ricettive).

21 Settembre 1984. Finalmente arriva il tanto sospirato Decreto Ministeriale "Galasso", successivamente trasformato in Decreto Legge 27/6/1985 n. 312 ed infine in Legge 8/8/85 n. 431.

Questa legge, teoricamente, dovrebbe mettere un freno a tutte le speculazioni nelle zone di particolare interesse ambientale, con un controllo, da parte dello Stato attraverso le locali Soprintendenze per i Beni Ambientali e Architettonici, di tutte le autorizzazioni che vengono rilasciate dagli Uffici Beni Ambientali della Regione o Provincia.

Con l'Art. 1 vengono sottoposti ad un vincolo di controllo i territori costieri, i territori contermini i laghi, i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua classificati pubblici, le montagne per la parte al di sopra dei 1.600 m. s.l.m. per le Alpi ed i 1.200 m. s.l.m. per gli Appennini, i ghiacciai ed i circhi glaciali, i parchi e le riserve nazionali o regionali, i territori coperti da boschi e da foreste, le zone umide, i vulcani, le zone archeologiche, ecc...

Con l'Art. 1 - Ter ed 1 - Quinquies (ex articolo 2 del D.M. 21/9/84) le Regioni e le locali Soprintendenze, potevano redigere degli elenchi di zone di particolare interesse ambientale da sottoporre a vincolo di inedificabilità assoluta, validi fino alla pubblicazione, da parte della Regione, dei Piani Paesistici Territoriali.

Questi vincoli, inviati a Roma, verrebbero poi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato per renderli operanti. Infatti, a seguito di questa Legge, la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Ar-

chitettonici del Veneto Orientale inviò subito a Roma (Ministero Beni Ambientali e Culturali) un elenco di circa 100 aree da vincolare, tra le quali la zona del Monte Cavallo e del Cansiglio (disegno n. 4), oltre ad altre zone di particolare interesse come le Vette Feltrine, la Valle di Schievenin, i Colli Euganei, zone costiere, ecc...

Purtroppo a causa del ricorso fatto da alcune Regioni al Tar ed alla Corte Costituzionale sulla legittimità della Legge Galasso, i vincoli riguardanti il Veneto ed altre regioni si insabbiarono a Roma, senza essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato.


24 giugno 1986. La nota sentenza della Corte Costituzionale n. 153 del 24/6/1986, statuisce che: «per quanto attiene alla competenza in tema di vincoli di inedificabilità, spetta in via esclusiva alla Regione individuare le aree coperte da detti vincoli di inedificabilità successivamente all'entrata in vigore della Legge 8/8/1985, n. 431».

Rimangono quindi validi soltanto i vincoli elaborati dalla Regione Veneto, ai sensi della Legge 431/85, art. 1-Ter, mentre decadono quelli proposti dallo Stato ai sensi della Legge 431/85, art. 1-Quinquies; almeno così sembra.

Esiste comunque una proposta di vincoli riguardante il Monte Cavallo ed il Cansiglio, redatta dalla Regione Veneto (vedi disegno n. 5) ma, da come si può vedere da un confronto diretto con quello proposto dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici per il Veneto Orientale (disegno N. 4), all'interno dei confini della zona da vincolare si aprono inspiegabilmente curiose insenature, meandri ed isole; da un esame più attento e tenuto presenti le anzidette iniziative turistiche nella zona, ci si accorge, invece, che da questo vincolo rimangono volutamente tagliate fuori le aree del Monte Pizzoc-Cadolten, la piana del Cansiglio, la Palantina e l'ingresso alla Val Sperlonga.

Ultimo strumento per il controllo dell'intera area del Monte Cavallo e del Cansiglio, sembra rimanere soltanto l'articolo 1 della Legge 431/85, con il quale vengono assoggettati a vincolo di controllo anche i boschi e le montagne al di sopra dei 1.600 metri.

Purtroppo anche in questo caso le cose non funzionano come dovrebbero; per meglio comprendere questo fatto immaginiamo di voler costruire ad esempio una funivia in una zona vincolata: il nostro progetto, già autorizzato dal Comune, arriverebbe, dopo un certo lasso di tempo, presso il locale Ufficio Beni Ambientali della Regione o della Provincia. Qui senza problemi verrebbe autorizzato e successivamente trasmesso, a norma di Legge, alla locale Soprintendenza per il suo parere tecnico di competenza e l'inoltro a Roma presso il Ministero



DISEGNO N. 1 - Progetto di massima sul comprensorio Nord-Est del Monte Cavallo, presentato dalla Comunità Montana dell'Alpago

per i Beni Culturali ed Ambientali; e qui l'inghippo: la Soprintendenza, sempre a norma di Legge, ha solo 10 giorni di tempo per l'inoltro del progetto al Ministero e quest'ultimo può annullare l'autorizzazione della Regione entro i successivi 60 giorni dalla relativa comunicazione, in totale circa tre mesi.

Ora, tenuto conto che lo Stato non ha provveduto all'assunzione o all'invio di nuovo personale per far fronte all'enorme mole di lavoro a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge, succede che le migliaia di progetti che piovono ogni mese presso le rispettive Soprintendenze, vi rimangono in posteggio per un periodo di tempo variabile dai 4 mesi ai 2 anni; una volta inoltrati a Roma vi rimarrebbero fermi altrettanto tempo, in attesa di un provvedimento; così i tre mesi previsti dalla legge "Galasso" diventano invece tre anni di lentezza burocratica. Inutile dire che per tacito consenso, trascorsi i termini stabiliti dalla legge, i progetti sono da considerarsi tutti approvati, e quindi anche la nostra ipotetica funivia.

Concludendo si può dire che forse nessuna legge potrà tutelare l'area del Cansiglio e del Monte Cavallo e così molte altre zone, mancando la volontà da parte della Regione Veneto e la capacità da parte dello Stato; l'unica speranza per una tutela dell'ambiente, rimane ancora una volta riposta nell'operato dei vari organi del C.A.I. e delle associazioni ambientaliste.

Riguardo la Legge Galasso, visto il suo fallimento, ci si accorge che probabilmente è stata non a caso proposta a monte di una campagna elettorale, più per scopi politici che per un effettivo interesse alla difesa dell'ambiente; si è trattato del classico fumo negli occhi, per far credere alla gente comune ed agli Enti protezionistici che il Governo stava facendo qualcosa; ora tutto è come prima, anzi peggio, dal momento che questa legge è costata agli italiani diversi miliardi.

Francesco Candio